

## **CONSORZIO POLIZIA LOCALE DELLA VALLE SABBIA**

Corpo di Polizia Locale

**DETERMINAZIONE N° 63 IN DATA 31.12.2012**

**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto combustibili per autotrazione per il parco mezzi consorziale**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 13.01.2011, con cui sono stati individuati i Responsabili dell'Area delle Posizioni Organizzative per il corrente anno 2011;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 11.01.2012 e n. 11 in data 28.03.2012, dichiarate immediatamente eseguibili, con cui è stato approvato il PEG – rispettivamente parte economica e parte descrittiva – per il corrente anno 2012;

RAVVISATA la necessità di procedere alla acquisizione della fornitura di carburante per autotrazione per l'impiego dei veicoli consorziali;

#### **CONSIDERATO:**

- che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n° 488, le Pubbliche Amministrazioni che intendano acquisire beni e servizi utilizzano, ove siano operative, le convenzioni-quadro definite a livello nazionale dalla Consip Spa (il cui sistema è regolato, in particolare, dagli artt.26 legge 23 dicembre 1999, n. 488, 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 24 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 e 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289) o, in alternativa, ne utilizzano i parametri economico-qualitativi come riferimento base per l'individuazione autonoma di prestatori di forniture e servizi a condizioni comunque migliorative rispetto alle convenzioni stesse;
- che con il D.L. 12/07/2004 n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2004, n. 191, al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate modificazioni finalizzate all'incentivazione dell'uso delle Convenzioni Consip;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti

dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

- che ai sensi dell'art. art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

#### DATO ATTO:

- che alla data odierna sul mercato elettronico della pubblica amministrazione non sono presenti metaprodotto a catalogo per la categoria "combustibili per autotrazione", come da consultazione del sito istituzionale "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)";
- che per la fornitura in oggetto sono invece attualmente attive due Convenzioni Consip, una per la fornitura di buoni acquisto di carburanti per autotrazione ("Carburanti rete - buoni acquisto 5") ed una per la fornitura di carburanti tramite fuel cards ("Carburanti rete - fuel card 5");

RILEVATO che, dalla consultazione della documentazione tecnica relativa alle due convenzioni citate, i punti di erogazione carburante da parte dei gestori aggiudicatari delle convenzioni Consip (rispettivamente, Eni Spa per la convenzione "buoni acquisto 5" e TotalErg Spa per la convenzione "fuel card 5") sono tutti allocati fuori dal territorio della sede consorziale e dei comuni consorziati, posto che i più vicini risultano operanti nei comuni di Salò e Gavardo;

RITENUTO che, per tale circostanza, l'adesione alle convenzioni Consip citate risulti inopportuna ed economicamente penalizzante per l'ente, in quanto:

- l'accesso frequente a distributori posti a rilevante distanza dalla sede consorziale comporta un notevole dispendio di tempo e risorse economiche da destinare per i soli viaggi di rifornimento andata/ritorno con ciascun mezzo consorziale, con conseguente pregiudizio sia per il bilancio consorziale che per la funzionale operatività del personale di vigilanza, che si troverebbe impegnato, per una significativa parte del proprio tempo lavorativo, in meri spostamenti tecnici fuori dal territorio consorziale senza poter svolgere i propri compiti;
- tale situazione risulta vieppiù penalizzante in caso di risposta ad urgenti richieste di intervento che, data la vastità del territorio consorziale, potrebbero essere compromesse dalla banale necessità di accedere ai luoghi di intervento da zone particolarmente distanti, quali risultano essere i punti di rifornimento di che trattasi,
- la distanza di tali stazioni di rifornimento aumenta sensibilmente le possibilità di sinistro ed i rischi connessi alla circolazione stradale degli operatori peraltro, si ribadisce, per meri spostamenti di approvvigionamento carburante privi di concreta utilità sul piano dello svolgimento dei servizi istituzionali;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvvigionamento del carburante tramite accesso a distributore di servizio allocato sul territorio servito e, in particolare, sul territorio comunale sede della sede consorziale (comune di Vobarno), per le ovvie conseguenti contrarie motivazioni rispetto agli svantaggi sopra citati;

#### ACCERTATO CHE:

- la procedura di scelta del contraente può essere effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti di spese in economia, ed in particolare ai sensi del Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia, art. 3 lett. N);

- la somma prevista per la fornitura de quo è inferiore alla soglia di € 20.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs. 12.04.2006 n° 163 (Codice dei contratti pubblici) e di cui all'art. 6 comma 3 del sopra citato Regolamento consorziale per l'affidamento diretto ad una singola ditta operante nel settore, prescindendo dall'obbligo di richiedere più preventivi;

- l'offerta acquisita per il servizio di che trattasi è quella presentata dalla ditta "STAZIONE ESSO" di BIANCHI ERIK E STEFANIA E C. SAS, con sede in Vobarno, via Cesare Battisti 51, che ha proposta l'effettuazione del servizio mediante fuel cards intestate al consorzio e soggette a periodica ricarica;

ATTESO:

- che la ditta ha offerto un prezzo del carburante al litro pari al costo consigliato dal gestore ESSO con sconto alla pompa di € 0,12/litro;

- che dal raffronto con gli altri prezzi medi esposti dagli operatori e gestori presenti sul territorio dei comuni consorziati risulta che il prezzo proposto dalla ditta risulta particolarmente conveniente; che tale costo al litro risulta vantaggioso anche nel raffronto con i prezzi vigenti per le convenzioni Consip sopra citate, considerato peraltro anche il risparmio derivante la non necessità di effettuare appositi spostamenti su altri comuni esterni al consorzio per i rifornimenti, come sopra esplicitato;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni normative di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 per poter individuare autonomamente la ditta affidataria della fornitura in oggetto;

ATTESO che la fornitura complessiva si quantificata in complessivi Euro 14.000,00;


ATTESO che lo scrivente Responsabile del Servizio, in sede di formazione e stesura del presente provvedimento, attesta la avvenuta verifica di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico anche tramite il sito internet consorziale ([www.polizialecallevallesabbia.it](http://www.polizialecallevallesabbia.it)) nella pagina "trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta – pubblicazione dati sui pagamenti" e che con tale pubblicazione si intendono assolti anche gli obblighi di pubblicità legale previsti dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83;


## DETERMINA

- di affidare alla ditta "STAZIONE ESSO" di BIANCHI ERIK E STEFANIA E C. SAS, con sede in Vobarno, via Cesare Battisti 51 la fornitura periodica di carburante rete autotrazione per i veicoli consorziali, autorizzando impegno di spesa di complessivi € 14.000,00, IVA ed accise incluse, da perfezionare mediante periodica ricarica di fuel cards fornite dalla ditta medesima;
- di imputare la spesa di Euro 14.000,00 imputandola:
  - per € 8.000,00 al tit. 1 funz. 03 serv. 01 intervento 02 capitolo 720 del PEG 2012;
  - per € 6.000,00 al tit. 1 funz. 03 serv. 01 intervento 02 del bilancio pluriennale 202-2014, competenza 2013, capitolo 720 da istituire nell'approvando PEG 2013;
- di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare.

Per presa visione Il Presidente del CdA  
Dr. Piccinino Ceresa



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Nozzoli dr. Mauro)



VISTO RELATIVO A DETERMINAZIONE N° 63/2012

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.**  
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Vobarno Li 31/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – SEGRETARIO CONSORZIALE  
(Cadenelli dr. Rossano)



Su attestazione del Messo Comunale di Vobarno (ente capofila)

Publicato all'albo pretorio del Comune di Vobarno ai sensi dell'art. 124 comma 2 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 il  
- 8 FEB 2013 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
(Cadenelli Dott. Rossano)



Copia conforme all'originale ad uso amministrativo:

Vobarno li: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
(Cadenelli Dott. Rossano)